



Comune di Avellino

Settore Ambiente
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE



Protocollo n. _____ del _____

Avellino, lì 5 giugno 2015

Ordinanza n. 176 del 08.06.2015

A TUTTI I PROPRIETARI DEI SUOLI INDIVIDUATI CATASTALMENTE

AL FOGLIO 5, PARTICELLE N.929, 152, 932, 935, 938, 941, 944, 947, 950, 953, 956, 406, 191, 274, 199, 204, 206, 208, 609, 211, 511, 612

AL FOGLIO 3, PARTICELLE N.108, 132, 133, 134, 78, 262, 263, 264, 94, 265 e 79

OGGETTO: Ordinanza per la mancata manutenzione dei fondi posti a monte ed a valle della strada Comunale "Campilonghi".

VISTI

- il rapporto tecnico del 06.05.2015 protocollo n.23141, redatto a seguito del sopralluogo presso la strada Comunale Campilonghi, dal quale si evince che: "... la totale assenza di canali di scolo delle acque meteoriche sia a monte che a valle della strada ed il riversamento delle acque sulla strada hanno pregiudicato le condizioni di transitabilità della stessa. La discesa a valle di notevoli masse di terreno provenienti dalle proprietà poste a monte della strada, ha determinato, in alcuni tratti, lo spostamento della sede viaria in proprietà privata...";
- il rapporto del Comando di Polizia Municipale del 06.05.2015 protocollo n. 22930.

DATO ATTO che la mancata corretta manutenzione dei fondi posti a monte ed a valle della strada costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità che si reitera in occasione di piogge abbondanti;

VISTO che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire situazioni di pericolo e/o allagamenti;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei suoli prospicienti le strade comunali;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 L. 241/1990;

VISTO il notevole degrado dei luoghi e al fine di eliminare i gravi inconvenienti ed i pericoli per la pubblica e privata incolumità è necessario che i proprietari dei terreni censiti al N.C.T. di Avellino al foglio 5, particelle 929, 152, 932, 935, 938, 941, 944, 947, 950, 953, 956, 406, 191, 274, 199, 204, 206, 208, 609, 211, 511 e 612 e al foglio 3 particelle 108, 132, 133, 134, 78, 262, 263, 264, 94, 265 e 79, disciplinino in modo idoneo il deflusso delle acque bianche nel terreno di proprietà, in quanto detto terreno confina con la strada Comunale Campilonghi;

VISTE

- le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi relativamente alla pulizia dei fondi di cui agli artt.15,29,31 e 33 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della strada);
- la legge quadro n.353 del 21.11.2000 in materia di incendi boschivi;
- il D.Lgs 152 del 03.04.2006, norme in materia ambientale;

RITENUTO

che per le considerazioni sopra esposte sussista la colpa del proprietario/titolare di diritti reali e personali delle aree individuate catastalmente al foglio 5, particelle 929, 152, 932, 935, 938, 941, 944, 947, 950, 953, 956, 406, 191, 274, 199, 204, 206, 208, 609, 211, 511 e 612 e al foglio 3 particelle 108, 132, 133, 134, 78, 262, 263, 264, 94, 265 e 79;

ing. det.

ORDINA

ai **PROPRIETARI** dei terreni individuati al N.C.T al foglio 5, particelle 929, 152, 932, 935, 938, 941, 944, 947, 950, 953, 956, 406, 191, 274, 199, 204, 206, 208, 609, 211, 511 e 612 e al foglio 3 particelle 108, 132, 133, 134, 78, 262, 263, 264, 94, 265 e 79, entro e non oltre **45 gg.** (quarantacinque) dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla messa in sicurezza dei predetti suoli mediante la realizzazione delle opere all'uopo necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità nonché alla salvaguardia del territorio, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

SI AVVERTE CHE

qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa dell'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione, secondo quanto prescritto dal Regolamento Comunale per la Tutela della Pubblica Incolumità approvato con delibera di C.C. n. 44 del 03.05.2002 e modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 98 del 02.10.2003, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi degli art. 255 e 256 del D. lgs 152/2006.

ORDINA INOLTRE

Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni frontisti della strada Comunale Campilonghi di provvedere agli interventi di seguito riportati in modo periodico e comunque quando necessario per mantenere in efficienza il sistema di deflusso delle acque:

Gli accessi e diramazioni sulla strada comunale:

- dovranno essere mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;

Le piantagioni e siepi:

- dovranno essere mantenute in modo da non restringere o danneggiare la strada tagliando i rami e le piante che si protendono oltre il confine stradale e ne compromettono la transitabilità;

Di mantenere le ripe:

- attraverso la regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private e in quelle prospicienti o che aggettano sulla strada pubblica, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;

La condotta delle acque:

- dovrà essere effettuata la pulizia e la manutenzione dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché delle scoline a confine tra le proprietà private e le pubbliche, in modo da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione negli scarichi principali.

È comunque vietato ai proprietari o conduttori dei fondi scaricare o abbandonare nell'alveo del Torrente Pioppi, e lungo le sponde materiali di qualunque genere, anche se di origine vegetale. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura di fossi dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito o recuperato a norma di legge. È vietato provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti.

SI INFORMA CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Salerno nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 (trecento), somma così prevista dall'art.9 del Regolamento Comunale per la Tutela della Pubblica Incolumità.

DISPONE, ALTRESI', che la presente ordinanza

- venga trasmessa:
 - Al Comando di Polizia Municipale, il quale provvederà a verificare l'applicazione;
 - Al Genio Civile;
 - Al Prefetto.
- Venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;
- Venga diffusa mediante affissione lungo le strade comunali interessate.

Il Dirigente del Settore Ambiente
dott. Feola Riccardo

